



COMUNE DI MEZZAGO
Provincia di Monza e della Brianza

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 15 DEL 27-03-2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2017.

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di Marzo, alle ore 21:00, presso la Sala Consiliare, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
MONTI GIORGIO	X		RE CECCONI PIERANTONIO	X	
FUMAGALLI GIULIA	X		CATTANEO VERONICA	X	
BALICE VALENTINA		X	MACCHIAVELLI LORENZO ROBERTO	X	
DOZIO CLAUDIO	X		DI VITO EMANUELE	X	
CEREDA DAVIDE	X		COLOMBO NICOLO'	X	
BIFFI DARIO	X		VILLA ROBERTA MARIA	X	
BONANOMI MICHELE ANGELO	X				

Numero totale **PRESENTI: 12 – ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta dott.ssa LUCIA PEPE, SEGRETARIO COMUNALE.

Il sig. GIORGIO MONTI, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno specificando che l'imposta è ovviamente la stessa, ma che sono aumentate le riduzioni per i canoni di edilizia agevolata da 9,6 a 7,6 con in più la riduzione già prevista dalla normativa statale.

Di seguito

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Vista la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una modifica normativa della componente IMU;

Richiamata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 che in riferimento all'IMU ha previsto:

- la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione al 75% dell'imposta, calcolata utilizzando l'aliquota applicata dal comune, a favore degli immobili locati a canone concordato;

Preso atto che con la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, è stata disposta la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Visto il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

Visto l'art. 1, comma 26, della legge n.208/2015, che ha soppresso per l'anno 2016 l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali;

Visto che la legge di bilancio 2017, L. 11.12.2016 n. 232, all'art. 1, comma 42, ha prorogato tale sospensione fino al 31/12/2017, confermando per il 2017 di fatto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 28.04.2016 con la quale sono state fissate le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 01.09.2014;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilanci di previsione. I regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il D.L. 244 del 30.12.2016, convertito con legge n. 19 del 27.02.2017, che ha differito al 31/03/2017 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2017;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni dell'IMU approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 28.04.2016;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto n. 267;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n.4 (Macchiavelli, Di Vito, Colombo, Villa), astenuti n./ espressi nei modi e nelle forme di legge da n. 12 consiglieri presenti

DELIBERA

1) di determinare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" per l'anno 2017, come segue:

aliquota base	0,96 per cento
Aliquota di base immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (esclusi cat. D/5) il cui gettito ad aliquota di base è riservato allo stato - Aliquota standard di competenza dello Stato - Aumento di competenza del Comune	0,76 per cento di cui: 0,76 per cento 0,00 per cento
Immobili destinati ad abitazione principale concessi in locazione a canone concordato nelle forme previste dal art.2 c.3 L.431/1998	0,76 per cento
Aliquota di base immobili classificati nel gruppo catastale D5 cui gettito ad aliquota di base è riservato allo stato – aumento 3,0 punto percentuale - Aliquota standard di competenza dello Stato - Aumento di competenza del Comune	1,06 per cento di cui: 0,76 per cento 0,30 per cento
Aliquota abitazione principale (cat. catastali A/1, A/8 e A/9) e pertinenze cat. catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di massima di un'unità per ciascuna categoria	0,50 per cento

2) di confermare la detrazione di euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale

del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'ammontare della detrazione potrà essere estesa alle pertinenze soltanto per l'eventuale parte eccedente rispetto all'imposta dovuta per l'abitazione principale;

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 667, art.1, della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU;

6) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Inoltre, in relazione all'urgenza, con voti favorevoli n. 8, contrari n.4 (Macchiavelli, Di Vito, Colombo, Villa), astenuti n./;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

COMUNE DI MEZZAGO
Provincia di Monza e della Brianza

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2017.**

Il sottoscritto, responsabile del Settore RAGIONERIA - TRIBUTI, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Mezzago, lì 16-03-2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE
BRAMBILLA SIMONA

DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 0 del 00 0000

COMUNE DI MEZZAGO
Provincia di Monza e della Brianza

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: **DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2017.**

Il sottoscritto, responsabile del Settore RAGIONERIA - TRIBUTI, formula il proprio parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Mezzago, lì 16-03-2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE
BRAMBILLA SIMONA

DELIBERAZIONE DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 0 del 00 0000

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GIORGIO MONTI

IL SEGRETARIO
F.to LUCIA PEPE

N. 15 Reg. Atti Pubblicati

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal al

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. LUCIA PEPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. LUCIA PEPE

Copia conforme all'originale per estratto, ad uso amministrativo